



Mediocrati

**Policy
in materia di
remunerazione degli affidamenti e degli
sconfinamenti**

CdA del 23/06/2020

Procedura interna sulla remunerazione di affidamenti e sconfinamenti
ai sensi dell'art. 117 bis del D. Lgs. 385/1993,
dell'art.4, comma 4 del Decreto n.644 del 30 giugno 2012,
del Paragrafo 2, Sezione XI delle Disposizioni di Vigilanza in materia di
trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari,
degli Orientamenti di vigilanza della Banca d'Italia (Delibera286/2018)

Approvata dal Consiglio di Amministrazione del 23/06/2020

Sommario

1. La normativa di riferimento	pag 4
2. I prodotti di finanziamento soggetti alla disciplina sulla remunerazione di affidamenti e sconfinamenti.....	pag 5
3. Le caratteristiche dellaCFA.....	pag 6
4. Le modalità di applicazione dellaCFA.....	pag 7
5. Le caratteristiche dellaCIV.....	pag8
ALLEGATO "A": Elenco voci di spesa non rientranti nella CFA.....	pag 10

1. La normativa diriferimento.

L'art. 6 bis del Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ha introdotto all'interno del Testo Unico Bancario l'**art. 117-bis**, rubricato "**Remunerazione degli affidamenti degli sconfinamenti**". Talenormadisciplinalaremunerazione degli affidamenti, consentendo alla Banca di richiedere, per ciascun affidamento concesso, un tasso di debitore calcolato sulle somme prelevate dal cliente, per il periodo in cui sono utilizzate, nonché "**una commissione onnicomprensiva** (di seguito, per brevità, "**CFA**") *calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento*", che "*non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente*".

Inoltre prevede che, a fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento, ovvero oltre il limite del fido, la Banca possa applicare, oltre a un tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento, una Commissione di Istruttoria Veloce (di seguito, per brevità, "**CIV**") determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi.

La legge di conversione 18 maggio 2012 n. 62, del Decreto Legge 24 marzo 2012, n. 29, ha introdotto ulteriori modifiche al testo dell'art. 117-bis TUB. In particolare, l'art. 1, comma 1-ter della predetta Legge ha disposto che la CIV "*non si applica alle famiglie consumatrici titolari di conto corrente, nel caso di sconfinamenti pari o inferiori a 500 euro in assenza di affidamento ovvero oltre il limite di fido, per un solo periodo, per ciascun trimestre Bancario, non superiore alla durata di sette giorni consecutivi*".

Inoltre, con l'emanazione del **Decreto n. 644 del 30 giugno 2012**, il Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (CICR) ha individuato le norme di attuazione dell'art. 117 bis del TUB. All'art. 4, comma 4, lettera a) del citato Decreto, è inoltre previsto che la Banca provveda a definire procedure interne, adeguatamente formalizzate che individuino i casi in cui è svolta un'istruttoria veloce come presupposto per l'applicazione della CIV.

Il **Paragrafo 2, Sezione XI delle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia** in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari prevede, poi, espressamente che "*la quantificazione dei corrispettivi richiesti alla clientela ogni qualvolta la normativa vigente richieda che essi non possano superare o siano comunque adeguati e proporzionati rispetto alle spese sostenute sia attestata per iscritto e formalmente approvata*".

Infine, gli **Orientamenti di vigilanza della Banca d'Italia sulla remunerazione di affidamenti e sconfinamenti (Delibera 286/2018)**, dispongono espressamente che "*l'adozione di un quadro di regole interne in materia di remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti è necessaria sia per il pieno rispetto della normativa di riferimento sia per una elevata qualità dei rapporti con la clientela e per la prevenzione dei rischi legali e reputazionali*" e che "*nel caso di gruppi bancari, esse possono essere definite dagli organi della capogruppo e attuate dalle società del gruppo in relazione alle proprie caratteristiche operative*".

In ottemperanza a quanto disposto dal CICR, dalle citate Disposizioni e dai suddetti Orientamenti di Vigilanza, **con il presente documento si formalizzano, all'interno di un unico documento, le procedure interne volte a determinare le modalità e i casi di applicazione della CFA e della CIV, nonché le modalità di determinazione dei relativi costi**, così come introdotta nel 2012 e successivamente modificata, relativamente ai non soci, nel 2019.

Si evidenzia che, anche in considerazione della particolare natura di tali commissioni oltre che in ottemperanza delle suddette disposizioni, la Banca ha individuato le attività di controllo dedicate di primo livello da effettuare quotidianamente e consistono nell'attribuzione agli addetti crediti e addetti istruttori della verifica, sia in fase di perfezionamento del fido che in stipula del contratto, che la commissione applicata al cliente sia conforme a quella prevista nei Fogli Informativi della Banca e/o deliberata dagli organi preposti qualora inferiore.

2. I prodotti di finanziamento soggetti alla disciplina sulla remunerazione di affidamenti e sconfinamenti.

La Delibera CICR 644/2012, ha specificato che:

- ✓ **"cliente"** è il soggetto che ha essere un rapporto contrattuale con la Banca e che, non sono da considerare come "clienti": *"le banche, le società finanziarie, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento, le imprese di assicurazione, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, le società di gestione accentrata di strumenti finanziari, i fondi pensione, Poste Italiane s.p.a., la Cassa di Risparmio di Roma e ogni altro soggetto che svolge attività di intermediazione finanziaria"*;
- ✓ **"affidamento"** o **"somma messa a disposizione del cliente"** o **"linea di credito"** è la *"somma di denaro messa a disposizione del cliente, come determinata in contratto, con facoltà del cliente di utilizzarla e di ripristinarne la disponibilità"*;
- ✓ **"sconfinamento"**: ferma restando la possibilità per la Banca di non consentire l'utilizzo o l'addebito, sottintende le *"somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitate gli"* o in eccedenza rispetto all'affidamento concesso (*"utilizzo extrafido"*), o in mancanza di un affidamento, *"in eccedenza rispetto al saldo del cliente ("sconfinamento in assenza di fido")*;
- ✓ la disciplina *"si applica nei rapporti con i consumatori e in quelli con soggetti diversi dai consumatori"*.

Inoltre, gli Orientamenti di Vigilanza hanno confermato che, oltre all'**apertura di credito in c/c** (in base alla quale il cliente *"ha facoltà di utilizzare e di ripristinare la disponibilità dell'affidamento"*), sono inclusi tra i finanziamenti rientranti nell'ambito di applicazione della disciplina **"tutte quelle fattispecie, note alla prassi bancaria, nelle quali la disponibilità sul conto sia generata da operazioni di anticipo su crediti, documenti e altri effetti, indipendentemente dalle modalità con le quali le somme sono messe a disposizione, a condizione che la facilitazione sia concessa a valere su un plafond avente carattere rotativo"**.

Alla luce di quanto sopra, la Banca applica la presente Policy sulla remunerazione degli affidamenti e sconfinamenti ai **seguenti finanziamenti o utilizzi extra fido** posti in essere con **"clienti"**, come sopra definiti, siano essi **consumatori o non consumatori**:

1. **aperture di credito regolate in c/c** (con o senza garanzia ipotecaria, a termine o a revoca);
2. **affidamenti regolati in c/c relativi ad anticipi di portafoglio Italia ed estero** (di fatture e/o altri documenti presentati al salvobuonfine), che prevedano un **utilizzo rotativo del fido nell'ambito di un plafond** messo a disposizione del cliente entro cui la Banca si riserva di effettuare l'anticipo a fronte dei crediti presentati, indipendentemente dal fatto che ciò si realizzi con la cessione del credito o con il mandato irrevocabile all'incasso (al contrario, **non** vi rientrano gli anticipi effettuati da parte della Banca "a partita" e, cioè, volta per volta e relativi ad un singolo credito):
 - a. **anticipi fatture, contratti e altri documenti**;

- b. **anticipazioni b.f.;**
 - c. **sconto di portafogli commerciale;**
 - d. **anticipi export;**
 - e. **finanziamenti import;**
3. **fidi promiscui** aventi ad oggetto i finanziamenti sub 1. e 2.;
 4. **sconfinamenti nei c/c in assenza di apertura di credito** (cd. "scoperto");
 5. **sconfinamenti qualora vi sia un contratto di apertura di credito** (cd. "sconfinamento");

3. Le caratteristiche della CFA.

La commissione onnicomprensiva (CFA) è "calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento" e il suo ammontare "non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente".

Pertanto essa deve essere calcolata:

- ✓ rispettando il **principio della proporzionalità** rispetto alla somma e alla durata dell'affidamento;
- ✓ **applicandola sull'intero importo messo contrattualmente a disposizione** del cliente e per il relativo periodo temporale, **a prescindere dall'effettivo utilizzo del fido stesso.**

Inoltre il CICR ha disciplinato anche il **concetto dell'onicomprensività della CFA** specificando quali voci di spesa debbano, o meno, essere ricomprese all'interno della medesima commissione. In particolare, è stato specificato che "*l'onicomprensività della commissione (...) comporta che non possono essere previsti ulteriori oneri in relazione alla messa a disposizione dei fondi, né all'utilizzo dei medesimi, ivi inclusi la commissione per l'istruttoria, le spese relative al conteggio degli interessi e ogni altro corrispettivo per attività che sono a esclusivo servizio del finanziamento*".

Ne consegue che **la Banca non può applicare tali voci di spesa**, dovendole intendere come ricomprese all'interno della suddetta commissione, **indipendentemente dalla loro denominazione e/o funzione.**

Non rientrano, invece, nella CFA:

1. le **imposte;**
2. le **spese notarili;**
3. gli **oneri conseguenti all'inadempimento** del cliente;
4. le **spese per l'iscrizione dell'ipoteca;**
5. le **spese a fronte di servizi di pagamento** per l'utilizzo dell'affidamento, comprese quelle connesse alla gestione dell'incasso, che non siano ad esclusivo servizio dell'affidamento medesimo.

Inoltre, il CICR ha specificato anche che tale commissione:

- ✓ può essere determinata "*tenendo conto della specifica tipologia di affidamento*", prevedendo così anche la possibilità di una sua applicazione differenziata in ordine alle varie forme tecniche di fido in c/c;
- ✓ viene addebitata secondo le **modalità previste dal contratto**. È così confermata la possibilità per la banca di determinare nel contratto le varie modalità di applicazione della CFA. In particolare, si ritiene possibile una sua applicazione anche per **aliquote differenziate per ogni fascia di affidamento**, fermo restando, naturalmente, la possibilità di applicare anche un'aliquota

uniforme per l'intero affidamento concesso e salvo, comunque, il limite massimo dello 0,5% trimestrale;

- ✓ **seaddebitata in anticipo**, "ne viene restituita la parte eccedente" in caso di estinzione anticipata del rapporto.

Gli Orientamenti di vigilanza della Banca d'Italia hanno specificato, poi, che è possibile applicare oneri ulteriori rispetto alla CFA solo a condizione che remunerino "attività che non siano a esclusivo servizio dell'apertura di credito concessa" e che **non** sono, pertanto, conformi alla regola dell'onnicomprensività gli oneri:

- ✓ correlati alla **mera presentazione dei documenti** di cui si richiede l'anticipazione;
- ✓ per la **tenuta, movimentazione e liquidazione** periodica di "**conti tecnici**", che siano strettamente funzionali alla gestione delle operazioni di anticipo.

4. Le modalità di applicazione della CFA.

Alla luce del quadro normativo di cui ai precedenti Paragrafi 1, 2 e 3 la Banca applica la CFA sugli affidamenti posti in essere con "**clienti**", come sopra definiti, nelle misure massime e con le modalità di seguito descritte differenziate tra soci e non soci.

Non Soci

1. apertura di credito regolata in c/c semplice a consumatori: massimo 0,50% trimestrale;
2. apertura di credito regolata in c/c semplice a consumatori - CCD: massimo 0,50% trimestrale;
3. apertura di credito regolata in c/c semplice a consumatori - MCD: massimo 0,50% trimestrale;
4. apertura di credito regolata in c/c ipotecaria a consumatori: massimo 0,50% trimestrale;
5. apertura di credito regolata in c/c ipotecaria a consumatori - MCD: massimo 0,50% trimestrale;
6. apertura di credito regolata in c/c semplice a non consumatori: massimo 0,50% trimestrale;
7. apertura di credito regolata in c/c ipotecaria a non consumatori: massimo 0,50% trimestrale;
8. anticipo fatture, contratti o altri documenti: massimo 0,50% trimestrale;
9. anticipazioni s.b.f.: massimo 0,50% trimestrale;
10. sconto di portafoglio commerciale: massimo 0,50% trimestrale;
11. anticipi export: massimo 0,50% trimestrale;
12. finanziamenti import: massimo 0,50% trimestrale;
13. fidi promiscui: massimo 0,50% trimestrali

Soci

14. apertura di credito regolata in c/c semplice a consumatori: massimo 0,30% trimestrale;
15. apertura di credito regolata in c/c semplice a consumatori - CCD: massimo 0,30% trimestrale;
16. apertura di credito regolata in c/c semplice a consumatori - MCD: massimo 0,30% trimestrale;
17. apertura di credito regolata in c/c ipotecaria a consumatori: massimo 0,30% trimestrale;
18. apertura di credito regolata in c/c ipotecaria a consumatori - MCD: massimo 0,30% trimestrale;
19. apertura di credito regolata in c/c semplice a non consumatori: massimo 0,30% trimestrale;
20. apertura di credito regolata in c/c ipotecaria a non consumatori: massimo 0,30% trimestrale;
21. anticipo fatture, contratti o altri documenti: massimo 0,30% trimestrale;
22. anticipazioni s.b.f.: massimo 0,30% trimestrale;
23. sconto di portafoglio commerciale: massimo 0,30% trimestrale;
24. anticipi export: massimo 0,30% trimestrale;
25. finanziamenti import: massimo 0,30% trimestrale;
26. fidi promiscui: massimo 0,30% trimestrale;

In particolare, si evidenzia che:

- ✓ per garantire il **principio della proporzionalità**: la CFA è calcolata in base al suddetto valore percentuale calcolato sull'intero importo messo contrattualmente a disposizione del cliente per il relativo periodo temporale, a prescindere dall'effettivo utilizzo del fido stesso;
- ✓ è rispettato il **limite di legge** dello 0,5% trimestrale;
- ✓ in caso di **fido concesso o estinto nel corso del trimestre**: il sistema informatico addebita al cliente soltanto la quota relativa al periodo infratrimestrale e l'effettiva messa a disposizione delle somme;
- ✓ in caso di **variazioni della percentuale di CFA o dell'importo dell'affidamento**: il sistema informatico permette di rispettare la corretta applicazione nel rispetto dei valori di calcolo e della variazione della loro decorrenza;
- ✓ per prevenire **rischi di duplicazione degli addebiti**, nonché di applicazione della CFA per un **periodo di tempo superiore** a quello per il quale il cliente ha l'effettiva disponibilità della somma finanziata, è stata definita univocamente la data di decorrenza delle commissioni applicate ai fidi.
- ✓ sono state **azzerate** tutte le voci di spesa, che sono state ritenute incompatibili con i principi di onnicomprensività della CFA da parte del CICR o della Banca d'Italia con le citate disposizioni;

Per concludere si evidenzia che l'**elenco delle voci di spesa, che sono state ritenute compatibili con la CFA** è **allegato** al presente documento sotto la lettera "A".

5. Le caratteristiche della CIV.

In base a quanto all'art. 4 del Decreto CICR 644/12, la CIV deve avere le seguenti **caratteristiche**:

- a) è **determinata, per ciascun contratto, in misura fissa ed è espressa in valore assoluto**. Possono comunque essere applicate commissioni di importo diverso a contratti diversi, anche a seconda della tipologia di clientela.
Nei contratti con **soggetti diversi dai consumatori** possono essere applicate, nello stesso contratto, commissioni differenziate a seconda dell'importo del saldo debitore su cui si realizza lo sconfinamento, se questo è **superiore a 5.000,00 euro**; non possono essere previsti più di **tre scaglioni** di importo;
- b) **non eccede i costi mediamente sostenuti** dall'intermediario per svolgere l'istruttoria veloce e a questa direttamente connessi;
- c) è applicata **solo a fronte di addebiti che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente**;
- d) è applicata solo quando vi è sconfinamento avendo riguardo al **saldo disponibile di fine giornata**. Pertanto, se lo sconfinamento è solo sul saldo per valuta, non sono applicati né la CIV, né il tasso di interesse previsto per gli utilizzi in assenza di affidamento o oltre il fido concesso.

La CIV non è dovuta quando:

a) nei rapporti con i **consumatori**, ricorrono **entrambi** i seguenti presupposti:

- per gli sconfinamenti in assenza di fido, il **saldo disponibile debitore** complessivo - anche se derivante da più addebiti - è **inferiore o pari a 500 euro**, per gli **utilizzi extrafido** questi ultimi **sono inferiori o pari a 500 euro**;
- lo sconfinamento **non** ha durata **superiore a sette giorni consecutivi**.

Il consumatore beneficia di tale esclusione per **massimo una volta per ciascuno dei quattro trimestri** di cui si compone l'anno solare.

b) lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un **pagamento a favore dell'intermediario**;

c) lo sconfinamento **non** ha avuto luogo perché l'intermediario non vi ha consentito.

Si precisa che la Banca non procede all'applicazione della CIV.

